



SETTORE CONCORSI - RECLDOC

7.1 - Decreti Rettrice

Procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche intervenute;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 14 aprile 2004 n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 240;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art. 24, comma 6;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- VISTI il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il D.R. 224/2019 del 18.1.2019 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico e per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO il D.R. 2962/2023 del 06/06/2023, che regola lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica e i relativi allegati con le linee guida per commissari e candidati;
- VISTO il D.M. 2.5.2024 n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il D.R. n. 887 del 29.01.2024, con cui è stato emanato il nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Milano avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTA la delibera del 24.9.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'assegnazione, tra gli altri, al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute di un posto di professore di II fascia per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDF-01 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, ssd MEDF-01/B - Metodi e didattiche delle attività sportive, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;
- VISTA la delibera del 15.1.2025 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del relativo bando;
- VERIFICATA la copertura finanziaria della sopracitata posizione;



DECRETA

Art. 1

Procedura di valutazione per la chiamata di professori di II fascia

1. È indetta la seguente procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - Legge 240/2010:

Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE

Codice concorso: **5704** Posti: **1**

Gruppo scientifico-disciplinare: **06/MEDF-01 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport**

Settore scientifico-disciplinare: **MEDF-01/B - Metodi e didattiche delle attività sportive**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **12**

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- *Funzioni didattiche: copertura di insegnamenti del SSD MEDF-01/B afferenti all'offerta didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Scuola di Scienze Motorie.*
- *Funzioni scientifiche: attività scientifica e di ricerca nell'ambito del profilo fisiologico del nuotatore e degli adeguamenti fisiologici nel nuoto.*

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure

1. Alla procedura di valutazione possono partecipare esclusivamente i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Milano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare bandito e per la fascia oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore.
2. Non sono ammessi inoltre coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono inoltre partecipare:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione.
3. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.

Art. 3

Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul sito <https://www.unimi.it/it/node/580/> il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati e il curriculum vitae di ciascuno, la composizione della commissione giudicatrice, i verbali e l'esito di ciascuna procedura di valutazione.



Art. 4

Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web d'Ateneo.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
3. La procedura si articola in due fasi:

a) Registrazione

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura SICON utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b) Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla procedura.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<https://www.unimi.it/it/node/580/> e sceglie il codice della procedura attraverso il motore di ricerca a inizio pagina.

All'interno del box relativo alla procedura per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presenta la domanda".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo SICON.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della procedura di valutazione sul sito web di Ateneo.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta esclusivamente in modalità autografa o digitale

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF (o, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES) e dei seguenti documenti:

- 1) copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento senza alcuna firma o sigla;
- 2) copia in formato PDF del codice fiscale senza alcuna firma o sigla;
- 3) curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, **senza alcuna firma o sigla**. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- 4) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 7 **firmato in calce in modalità autografa e scansionato in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES**;
- 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse);
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. B) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni **firmata in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF o, in alternativa,**



firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;

4. **La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda".** Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
5. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. **Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati.** Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce in modalità autografa e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato PAdES o CAdES). **Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda". In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.**
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web d'Ateneo.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
11. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato @unimi.it.
12. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati **esclusivamente sul curriculum** utilizzando lo schema di cui all'allegato A.
13. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:
 - 1) di essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura;
 - 2) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
14. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
15. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.



Art. 5

Esclusione dalla procedura di valutazione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura di valutazione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di valutazione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di valutazione dovranno inviare all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, scansionata in formato pdf, utilizzando il facsimile allegato (All. C), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 7

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf** raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare, qualora previsto dall'art. 1. **L'invio di pubblicazioni in numero superiore a quello previsto dall'art.1 del presente bando comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.**
3. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi, caricati sulla piattaforma telematica, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni editate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
7. Per tutte le pubblicazioni, editate sia in Italia che all'estero, vanno indicati:
 - a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
 - b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla



lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

9. Per le procedure riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 8

Costituzione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e pubblicata sul portale di Ateneo alla pagina della procedura.
2. Eventuali istanze di ricazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Qualora la causa di ricazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. L'istanza di ricazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
3. Le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all'attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione.

Art. 10

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione valuta i seguenti elementi, e determina, in sede di riunione preliminare, i punteggi che potrà attribuire a ciascuno di essi nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati:
 - a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui 15 all'attività di ricerca scientifica, 50 punti alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica;
 - b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 25 punti;
 - c. attività gestionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione: 5 punti;
2. La Commissione formula, per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, anche un motivato giudizio analitico a corredo del punteggio attribuito.
3. L'attribuzione del punteggio e la redazione del giudizio analitico degli elementi di cui alle lettere a), b), c) del primo comma deve essere effettuata secondo i criteri indicati negli articoli successivi.
4. Nella riunione preliminare, la Commissione, nel rispetto dei parametri massimi indicati al precedente



comma 1, potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di pubblicazione e a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione.

Art. 11

Criteri per la valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli espletati nell'ambito di corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico, corsi di perfezionamento, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore/correlatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari. Sono inoltre considerate le opinioni espresse dagli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.

Art. 12

Criteri per la valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
 - a. autonomia scientifica dei candidati;
 - b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - g. attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
 - a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - c. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo gruppo scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
 - d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
 - e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.



4. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

Art. 13

Criteri per la valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.
2. Ai fini della valutazione delle attività di terza missione possono considerarsi tutte le azioni promosse con l'obiettivo di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, con particolare riferimento alle attività di gestione della proprietà industriale, alle imprese spin-off, alle attività conto terzi, alle strutture di intermediazione, alla gestione del patrimonio e alle attività culturali, alle attività per la salute pubblica, alla formazione continua, all'apprendimento permanente e alla didattica aperta, al public engagement, alle attività di promozione di politiche di inclusione sociale sostenute dall'Ateneo e da altri Atenei.

Art. 14

Modalità di svolgimento della procedura di valutazione

1. Le sedute della Commissione giudicatrice possono svolgersi anche in modalità telematica. La Commissione definisce, nel corso della prima riunione, gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle pubblicazioni e delle attività specificate negli articoli precedenti del presente bando.
2. La Commissione successivamente procede all'attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni e alle attività secondo quanto indicato agli articoli precedenti.
3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto oggetto della procedura.

Art. 15

Termine del procedimento e verifica degli atti

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina sul sito web d'Ateneo.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale provvede, previa istruttoria dei competenti Uffici, entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi. Qualora lo ritenga necessario, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con



provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.

4. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimi.it/it/node/580/>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
5. I verbali redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul Portale Web di Ateneo.
6. La nomina del vincitore è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 16.

Art. 16 **Chiamata**

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, la chiamata del candidato selezionato per la copertura del posto assegnatogli.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di Amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo gruppo e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
5. Le selezioni di cui al presente regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 17 **Diritti e doveri dei professori**

1. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente e dal Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Art. 18 **Trattamento economico e previdenziale**

1. Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 19 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall'Università in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente, RGPD) nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della selezione pubblica.
L'informativa è disponibile alla pagina: https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-09/Informativa%20Candidati%20a%20selezioni%2026.9.22_signed.pdf.



Art. 20

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di valutazione del presente bando è la Dott.ssa Manuela ROMEO - indirizzo mail: manuela.romeo@unimi.it.
2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore (tel. 025031/3102-3103-3122-3123; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 21

Pubblicizzazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

LA RETTRICE
Marina Brambilla